

PROTOCOLLO D'INTESA

Tra

Consiglio Nazionale dei Geometri e Geometri Laureati, di seguito CNGeGL, con sede in Roma, Piazza Colonna 361, CF 80053430585, in persona del Presidente e legale rappresentante *pro tempore* Geom. Paolo Biscaro (di seguito anche “CNGeGL”)

e

Associazione Tecnico Economica del Calcestruzzo Preconfezionato, di seguito ATECAP, con sede in Roma, Via Paolo Emilio 32, C.F. 96179230584, in persona del Presidente e legale rappresentante *pro tempore* Dott. Giuseppe Ruggiu (di seguito anche “ATECAP”)

(di seguito indicate congiuntamente anche “Parti” e disgiuntamente anche “Parte”)

Premesso che

- CNGeGL è l'organismo di rappresentanza istituzionale sul piano nazionale della categoria professionale dei geometri, istituita e disciplinata dal Regio Decreto n. 274/1929 e successivamente riordinata dal Decreto Luogotenenziale n. 382/1944 e, anche attraverso i Collegi territoriali, promuove lo sviluppo e la qualificazione delle competenze tecniche dei propri iscritti, svolgendo un ruolo centrale nei processi di progettazione, direzione e controllo delle attività in ambito edilizio e infrastrutturale, con particolare attenzione ai profili di sicurezza nei cantieri;
- CNGeGL riconosce nella sicurezza sul lavoro un valore primario e un elemento essenziale della qualità del processo edilizio, promuovendo la diffusione di competenze tecniche, organizzative e procedurali volte alla prevenzione dei rischi e alla corretta gestione delle attività di cantiere, in coerenza con quanto previsto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- ATECAP, ai sensi del proprio Statuto, rappresenta e tutela gli interessi tecnico economici dei produttori di calcestruzzo preconfezionato, promuovendo la qualificazione delle produzioni, la diffusione della cultura del costruire in calcestruzzo e l'adeguamento delle attività alle normative tecniche e regolatorie, incluse quelle in materia di sicurezza e tutela dei lavoratori;
- ATECAP, in coerenza con i propri principi statutari e con il Codice Etico e di Condotta, promuove la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro quale elemento imprescindibile della qualità del prodotto e del processo produttivo, favorendo l'adozione di comportamenti responsabili, procedure operative corrette e sistemi organizzativi orientati alla prevenzione;
- le Parti riconoscono che il corretto utilizzo del calcestruzzo in cantiere, dalla fase di progettazione alla messa in opera, richiede una stretta collaborazione tra progettisti, direttori dei lavori, coordinatori della sicurezza e produttori, al fine di garantire condizioni operative sicure, qualità delle prestazioni e conformità alle normative vigenti;
- le Parti condividono l'esigenza di rafforzare la diffusione di buone pratiche e di procedure operative standardizzate in materia di sicurezza, con particolare riferimento alle attività di fornitura, movimentazione e posa in opera del calcestruzzo, anche attraverso iniziative di formazione, informazione e sensibilizzazione rivolte ai professionisti e agli operatori del settore;

- le Parti ritengono strategico promuovere un approccio integrato alla sicurezza in cantiere, basato sulla conoscenza dei rischi specifici, sulla corretta pianificazione delle attività e sulla responsabilizzazione di tutti i soggetti coinvolti, contribuendo alla riduzione degli infortuni e al miglioramento complessivo delle condizioni di lavoro nel settore delle costruzioni.

Tanto premesso, le Parti convengono quanto segue

Art. 1 (Finalità)

- le Parti condividono l'opportunità di avviare un rapporto di collaborazione strutturato finalizzato alla promozione della sicurezza nei cantieri e alla corretta gestione delle attività connesse alla fornitura e all'impiego del calcestruzzo, anche alla luce delle persistenti incertezze interpretative del quadro normativo e della necessità di favorire una maggiore chiarezza operativa tra i diversi soggetti coinvolti;
- le Parti riconoscono il valore tecnico e operativo del vademecum "Fornitura di calcestruzzo nei cantieri", quale strumento utile per chiarire ruoli, responsabilità e modalità operative nelle fasi di consegna del materiale, e convengono sull'opportunità di promuoverne la diffusione e il continuo aggiornamento quale riferimento condiviso per i professionisti e gli operatori del settore;
- le Parti riconoscono inoltre l'importanza di diffondere conoscenze tecniche e operative condivise, nonché buone pratiche, quale strumento essenziale per rafforzare l'efficacia delle azioni di prevenzione e migliorare le condizioni di sicurezza nei cantieri.

Art. 2 (Ambiti di collaborazione)

Le Parti si impegnano:

- A. a promuovere iniziative congiunte di informazione, formazione e divulgazione rivolte ai professionisti e agli operatori del settore, finalizzate alla diffusione della cultura della sicurezza nei cantieri e alla corretta gestione delle attività di fornitura, movimentazione e messa in opera del calcestruzzo;
- B. a sviluppare e diffondere linee guida, documenti tecnici e strumenti operativi condivisi, anche valorizzando e aggiornando i contenuti del vademecum "Fornitura di calcestruzzo nei cantieri", con l'obiettivo di favorire comportamenti coerenti e uniformi tra i diversi soggetti coinvolti, pur riconoscendo il valore non vincolante degli stessi;
- C. a promuovere la corretta interpretazione del quadro normativo vigente, con specifico riguardo alla distinzione tra attività di mera fornitura del calcestruzzo e attività di posa in opera, anche sulla base dei contenuti tecnici e operativi richiamati nel vademecum, contribuendo a ridurre le incertezze applicative e a favorire una più efficace gestione dei profili di sicurezza;
- D. a favorire lo scambio di competenze e conoscenze tra i professionisti iscritti ai Collegi dei Geometri e le imprese associate ad ATECAP, anche attraverso l'organizzazione di momenti di confronto tecnico, seminari e incontri tematici a livello nazionale e territoriale;
- E. a collaborare alla predisposizione e diffusione di materiali tecnico-divulgativi e pubblicazioni sui temi della sicurezza nei cantieri, delle procedure operative e dell'evoluzione normativa e tecnologica del settore del calcestruzzo;
- F. a valorizzare il ruolo dei professionisti tecnici, in particolare nella fase di progettazione, pianificazione e coordinamento della sicurezza, promuovendo una maggiore integrazione tra progettazione e organizzazione delle attività di cantiere;
- G. a sensibilizzare i rispettivi associati e iscritti sull'importanza di un approccio alla sicurezza

basato sulla prevenzione, sulla formazione e sulla corretta organizzazione del lavoro, superando logiche meramente formali e favorendo soluzioni operative efficaci.

- H. Ciascuna delle Parti resta comunque libera di porre in essere anche autonomamente ogni iniziativa e/o attività nell'ambito della materia oggetto del presente protocollo d'intesa.

Art. 3 **(Gruppo tecnico di lavoro congiunto)**

Le Parti si impegnano a costituire un gruppo tecnico di lavoro congiunto, composto dallo stesso numero di rappresentanti per ciascuna delle Parti, con il compito di approfondire i temi oggetto del Protocollo, elaborare proposte operative e coordinare le iniziative comuni.

Tutti i lavori e i documenti elaborati dal suddetto gruppo tecnico dovranno essere sottoposti ad approvazione finale da parte degli organi direttivi di entrambe le Parti affinché gli stessi possano essere diffusi.

Art. 4 **(Decorrenza, Durata, recesso e modifiche)**

Il presente Protocollo d'intesa ha durata di anni 5 (cinque) a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovato per un uguale periodo di tempo, previo accordo scritto tra le Parti.

Ciascuna Parte ha la facoltà di recedere dal presente Protocollo d'intesa con preavviso di almeno 15 (quindici) giorni comunicando tale volontà esclusivamente a mezzo PEC.

Qualsiasi modifica al presente Protocollo d'intesa, che si dovesse eventualmente rendere opportuna o necessaria, dovrà essere concordata e sottoscritta da entrambe le Parti.

Art. 5 **(Trattamento dati personali)**

Le Parti del presente Protocollo d'intesa si impegnano a trattare i dati personali forniti o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione del presente Protocollo in ossequio ai principi generali e alle disposizioni particolari dettate dalla normativa di riferimento, ovvero dal Regolamento (UE) 2016/679 e dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, così come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, nonché in conformità alle linee guida emanate dall'Autorità garante per la protezione dei dati personali.

Le Parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto della normativa citata, con particolare attenzione a quanto prescritto riguardo alle misure di sicurezza volte alla protezione dei dati personali. Le informazioni saranno trattate, con mezzi informatici e manuali, al fine di dare corretta esecuzione delle attività di cui al presente protocollo.

Le Parti danno atto che il presente Protocollo d'intesa o parte di esso, ivi compresi i dati personali eventualmente citati, potrà essere oggetto di diffusione nel rispetto degli obblighi normativi imposti dalla disciplina di settore in materia di trasparenza e anticorruzione al cui pedissequo rispetto il CNGeGL è tenuto.

Art. 6 (Comunicazioni)

Le Parti convengono che gli indirizzi PEC da utilizzare ai fini del presente Protocollo sono i seguenti:

- per l'ATECAP: atecap@pec.it
- per il CNGeGL: cng@geopec.it

Art. 7 (Risoluzione delle controversie)

Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dall'interpretazione o esecuzione del presente Protocollo. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere un accordo in questo modo, le Parti indicano il Foro di Roma quale Foro competente per la risoluzione di qualunque controversia.

Art. 8 (Disposizioni finali)

La ATECAP si impegna a divulgare il presente Protocollo d'intesa tra i propri associati, mentre il CNGeGL si impegna a divulgare il Protocollo medesimo, per il tramite dei Collegi territoriali, tra gli iscritti all'Albo professionale.

Il presente Protocollo non comporta obblighi di natura economico-finanziaria tra le Parti.

Per quanto non previsto dal presente Protocollo, le Parti rinviano alle norme del Codice Civile e alle disposizioni legislative e regolamentari, nazionali e comunitarie, vigenti in materia.

Letto, confermato e sottoscritto in Roma nella data risultante dalla apposizione della firma digitale

**CNGeGL
Consiglio Nazionale dei Geometri e
Geometri Laureati**

Il Presidente
Paolo Biscaro

**ATECAP
Associazione Tecnico Economica
del Calcestruzzo Preconfezionato**

Il Presidente
Giuseppe Ruggiu